Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 7 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 7 LUGLIO 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1977, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7578)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 giugno 1977, n. **358.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il **30** maggio 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXI della convenzione stessa.

Art. 3.

Con riferimento al programma Ariane, di cui all'articolo 1, lettera *f*), della legge 1° aprile 1975, n. 174, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-1973, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kourou (Guyana).

La contribuzione sarà erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 4.

In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1° aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della citata legge 6 agosto 1974, n. 390.

Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.

Art. 5.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel limite di detto importo il beneficio è applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — STAMMATI — LATTANZIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE
ISTITUTIVA DI UNA AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

Gli Stati contraenti della presente Convenzione,

Considerando che l'ampiezza delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attività relative al campo spaziale è tale da superare le possibilità individuali dei Paesi europei;

Considerando la Risoluzione della Conferenza Spaziale Europea adottata il 20 dicembre 1972 e confermata dalla Conferenza Spaziale Europea il 31 luglio 1973, che decide di creare una nuova organizzazione, chiamata « Agenzia Spaziale Europea », derivante dall'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e dall'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali, e che un'integrazione dei programmi spaziali nazionali europei, per quanto ragionevolmente possibile approfondita e rapida, verrà ricercata per realizzare un programma spaziale europeo;

Desiderando proseguire e potenziare la cooperazione europea, a fini esclusivamente pacifici, nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle relative applicazioni, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni;

Desiderando, per conseguire tali scopi, istituire un'organizzazione spaziale europea unica che consenta di accrescere l'efficacia globale dello sforzo spaziale europeo, con una migliore utilizzazione delle risorse attualmente destinate allo spazio, e definire un programma spaziale europeo, avente fini esclusivamente pacifici;

Convengono quanto segue:

Articolo I

Istituzione dell'Agenzia

1. Con la presente Convenzione è istituita un'organizzazione europea, chiamata « Agenzia Spaziale Europea », qui appresso denominata «l'Agenzia ».

2. I Membri dell'Agenzia, qui appresso denominati gli « Stati membri », sono gli Stati contraenti della presente Convenzione conformemente agli articoli XX e XXII.

3. Tutti gli Stati membri partecipano alle attività obbligatorie indicate all'articolo V, 1 *a*) e contribuiscono alle spese comuni fisse dell'Agenzia menzionate nell'Allegato II.

4. La sede dell'Agenzia è situata nella regione di Parigi.

Articolo II

Scopo

L'Agenzia ha lo scopo di assicurare e sviluppare, a fini esclusivamente pacifici, la cooperazione fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali,

in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni:

a) elaborando e mettendo in opera una politica spaziale europea a lungo termine, raccomandando agli Stati membri degli obiettivi in materia spaziale e concertando le politiche degli Stati membri nei confronti di altre organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

b) elaborando e mettendo in opera attività e programmi nel campo spaziale;

c) coordinando il programma spaziale europeo e i programmi nazionali, nonché integrando questi ultimi progressivamente, e per quanto possibile completamente, nel programma spaziale europeo, con particolare riguardo allo sviluppo di satelliti di applicazioni;

d) elaborando e mettendo in opera la politica industriale appropriata al suo programma e raccomandando agli Stati membri una politica industriale coerente.

Articolo III

Informazioni e dati

1. Gli Stati membri e l'Agenzia facilitano lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche relative ai settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, restando inteso che nessuno Stato membro è obbligato a comunicare un'informazione ottenuta al di fuori dell'Agenzia quando ritiene che ciò sia incompatibile con le esigenze della sua sicurezza, con le clausole dei suoi accordi con terzi o con le condizioni in base alle quali ha ottenuto detta informazione.

2. L'Agenzia, assicurando l'esecuzione delle attività indicate nell'articolo V, cura che i loro risultati scientifici siano pubblicati o, comunque, resi ampiamente accessibili dopo la loro utilizzazione da parte dei ricercatori responsabili degli esperimenti. I dati spogliati che ne risultano sono di proprietà dell'Agenzia.

3. Nella stipulazione dei contratti o nella conclusione degli accordi, l'Agenzia si riserva, per quanto concerne le invenzioni e i dati tecnici che ne derivano, i diritti appropriati alla salvaguardia dei suoi interessi, di quelli degli Stati membri partecipanti al programma considerato, e di quelli delle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione. Questi diritti comportano, specialmente, diritti di accesso, di comunicazione e di utilizzazione. Queste invenzioni e dati tecnici sono portati a conoscenza degli Stati partecipanti.

4. Le invenzioni e i dati tecnici che sono di proprietà dell'Agenzia vengono comunicati agli Stati membri, che per esigenze proprie e a titolo gratuito, possono utilizzarli nonché farli utilizzare dalle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione.

5. Le norme particolareggiate di applicazione delle disposizioni che precedono sono adottate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

Articolo IV

Scambi di persone

Gli Stati membri facilitano gli scambi di persone la cui attività si riferisce ai settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti compatibili con l'applicazione generale delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo.

Articolo V

Attività e programmi

1. Le attività dell'Agenzia comprendono attività obbligatorie, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, e attività facoltative, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, salvo quelli che formalmente si dichiarano non interessati a parteciparvi.

a) in relazione alle attività obbligatorie, l'Agenzia:

i) assicura l'esecuzione delle attività di base, quali l'insegnamento, la documentazione, lo studio di progetti futuri e i lavori di ricerca tecnologica;

ii) assicura l'elaborazione e l'esecuzione di un programma scientifico comprendente satelliti e altri sistemi spaziali;

iii) raccoglie e dirama agli Stati membri le informazioni pertinenti, segnala le lacune o le ripetizioni, fornisce consigli e assistenza in vista dell'armonizzazione dei programmi internazionali e nazionali;

iv) mantiene regolari contatti con gli utilizzatori di tecniche spaziali e si informa delle loro esigenze.

b) In relazione alle attività facoltative, l'Agenzia assicura, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III, l'esecuzione di programmi che, in particolare, possono comprendere:

i) lo studio, lo sviluppo, la costruzione, il lancio, la messa in orbita e il controllo di satelliti e di altri sistemi spaziali;

ii) lo studio, lo sviluppo, la costruzione e la messa in opera di mezzi di lancio e di sistemi di trasporto spaziali.

2. Nel campo delle applicazioni spaziali, l'Agenzia può, eventualmente, assicurare attività operative alle condizioni che sono definite dal Consiglio a maggioranza di tutti gli Stati membri. A tale titolo, l'Agenzia:

a) mette a disposizione degli organismi di sfruttamento interessati le proprie installazioni che possano loro essere utili;

b) assicura, eventualmente, per conto degli organismi di sfruttamento interessati, il lancio, la messa in orbita e il controllo dei satelliti operativi di applicazioni;

c) svolge ogni altra attività che possa esser richiesta dagli utilizzatori e approvata dal Consiglio.

I costi di queste attività operative sono sostenuti dagli utilizzatori interessati.

3. In relazione al coordinamento ed all'integrazione dei programmi menzionati all'articolo II *c*), l'Agenzia viene tempestivamente informata dagli Stati membri dei progetti relativi a nuovi programmi spaziali, facilita le consultazioni fra gli Stati membri, procede a tutte le valutazioni necessarie e formula regole appropriate che sono adottate dal Consiglio all'unanimità di tutti gli Stati membri. Gli obiettivi e le procedure per l'internazionalizzazione dei programmi figurano nell'Allegato IV.

Articolo VI

Installazioni e servizi

1. Per l'esecuzione dei programmi che le sono affidati, l'Agenzia:

a) mantiene la capacità interna necessaria alla preparazione ed alla supervisione dei suoi compiti e, a tal fine, realizza e fa funzionare gli stabilimenti e le installazioni necessari alle sue attività;

b) può stipulare accordi speciali per consentire che istituzioni nazionali degli Stati membri eseguano determinate parti dei suoi programmi o vi cooperino, ovvero per prendere direttamente a suo carico la gestione di talune installazioni nazionali.

2. Nella realizzazione dei loro programmi, gli Stati membri e l'Agenzia si adoperano al fine di utilizzare nel modo migliore e con priorità le loro installazioni esistenti ed i loro servizi disponibili, nonché di pervenire alla loro razionalizzazione; in conseguenza, non creano ulteriori installazioni o servizi se non dopo aver esaminato la possibilità di far ricorso ai mezzi esistenti.

Articolo VII

Politica industriale

1. La politica industriale che l'Agenzia ha il compito di elaborare e di metter in opera, ai sensi dell'articolo II *d*), deve essere concepita specialmente in modo da:

a) rispondere, in modo economicamente efficiente, alle esigenze del programma spaziale europeo e dei programmi spaziali nazionali coordinati;

b) migliorare la competitività dell'industria europea nel mondo, sostenendo e sviluppando la tecnologia spaziale e incoraggiando la razionalizzazione e lo sviluppo di una struttura industriale adeguata alle esigenze del mercato, utilizzando, in primo luogo, il potenziale industriale già esistente di tutti gli Stati membri;

c) garantire che tutti gli Stati membri partecipino, in equa misura rispetto al loro contributo finanziario, alla messa in opera del programma spaziale europeo e al connesso sviluppo della tecnologia spaziale; in particolare, l'Agenzia, per l'esecuzione dei suoi programmi, accorda, nei limiti del possibile, la preferenza alle industrie della totalità degli Stati membri, le quali ricevono le più ampie possibilità di partecipare ai lavori di interesse tecnologico intrapresi per suo conto;

d) beneficiare dei vantaggi del ricorso alla concorrenza in tutti i casi, salvo quando ciò sia incompatibile con gli altri obiettivi definiti per la politica industriale.

Altri obiettivi possono essere definiti dal Consiglio deliberante all'unanimità di tutti gli Stati membri.

Le disposizioni particolareggiate per la realizzazione di tali obiettivi figurano nell'Allegato V e nei regolamenti che sono adottati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri e che formano oggetto di revisioni periodiche.

2. Per l'esecuzione dei suoi programmi, l'Agenzia fa il più grande ricorso a contraenti esterni, compatibilmente con il mantenimento della capacità interna menzionata all'articolo VI, 1.

Articolo VIII

Vettori e altri sistemi di trasporto spaziali

1. Nel definire le sue missioni, l'Agenzia tiene conto dei vettori o altri sistemi di trasporto spaziali sviluppati o nell'ambito dei suoi programmi, o da uno Stato membro, o con un contributo sostanziale dell'Agenzia stessa, e accorda la preferenza alla loro utilizzazione per i carichi utili adeguati salvo quando tale utilizzazione presenti, rispetto all'utilizzazione di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all'epoca considerata, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell'affidabilità e dell'adeguatezza alla missione.

2. Se delle attività o dei programmi contemplati all'articolo V comportano l'utilizzazione di vettori o di altri sistemi di trasporto spaziali, gli Stati partecipanti fanno conoscere al Consiglio, al momento in cui il programma in questione gli viene sottoposto per l'approvazione o l'accettazione, quale è il vettore o il sistema di trasporto spaziale previsto. Se, nel corso dell'esecuzione di un programma, gli Stati partecipanti desiderano ricorrere a un vettore o ad un sistema di trasporto spaziale diverso da quello inizialmente adottato, il Consiglio si pronunzia su tale cambiamento, seguendo le stesse regole che valgono per l'approvazione o l'accettazione iniziali del programma.

Articolo IX

Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti

1. Qualora l'utilizzazione delle installazioni destinate alle proprie attività e ai propri programmi non ne venga compromessa, l'Agenzia le mette a disposizione di ogni Stato membro che ne faccia domanda per i bisogni del proprio programma, a spese del predetto Stato. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche relative a tale messa a disposizione.

2. Se, al di fuori delle attività e dei programmi menzionati nell'articolo V, ma nell'ambito degli scopi dell'Agenzia, uno o più Stati membri desiderano intraprendere un progetto, il Consiglio può decidere a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri di accordare l'assistenza dell'Agenzia. Le spese effettuate a questo titolo dall'Agenzia sono a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

3. *a*) I prodotti sviluppati nell'ambito di un programma dell'Agenzia sono forniti a qualsiasi Stato membro che abbia partecipato al finanziamento di tale programma e che ne faccia domanda per le proprie esigenze.
Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche secondo le quali tali prodotti sono forniti e, in particolare, le disposizioni che l'Agenzia deve prendere nei confronti dei suoi contraenti affinché uno Stato membro richiedente possa procurarsi tali prodotti.

b) Questo Stato membro può domandare all'Agenzia di dire se stima che i prezzi proposti dai contraenti siano giusti e ragionevoli e se essa li considererebbe accettabili, nelle stesse condizioni, per il soddisfacimento dei suoi fabbisogni.

c) Il soddisfacimento delle richieste indicate al presente paragrafo non può comportare alcun costo aggiuntivo per l'Agenzia, e lo Stato membro interessato sostiene tutti i costi che ne derivano.

Articolo X

Organi

Gli organi dell'Agenzia sono il Consiglio e il Direttore Generale, che è assistito dal personale.

Articolo XI

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Stati membri.

2. Il Consiglio si riunisce secondo le esigenze, sia al livello dei delegati sia a quello dei Ministri. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Agenzia, salvo decisione contraria del Consiglio.

3. *a*) Il Consiglio elegge per due anni un Presidente e dei Vicepresidenti, i cui mandati sono rinnovabili una sola volta per un periodo di un anno. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio e assicura la preparazione delle sue decisioni; informa gli Stati membri delle proposte per la realizzazione di un programma facoltativo; apporta il suo contributo al coordinamento delle attività degli organi dell'Agenzia. Mantiene il collegamento con gli Stati membri, attraverso i loro delegati al Consiglio, per le questioni di politica generale relative all'Agenzia e cerca di armonizzare i loro punti di vista in materia. Tra una sessione e l'altra, consiglia il Direttore Generale e riceve da lui tutte le informazioni necessarie.

b) Il Presidente è assistito da un Ufficio, la cui composizione è decisa dal Consiglio e che si riunisce su convocazione del Presidente. L'Ufficio svolge una funzione consultiva presso il Presidente per la preparazione delle riunioni del Consiglio.

4. Il Consiglio, quando si riunisce a livello dei Ministri, elegge un Presidente per la durata della sessione. Questi convoca la sessione ministeriale seguente.

5. Oltre alle funzioni definite in altri articoli della presente Convenzione e in conformità alle sue disposizioni, il Consiglio,

a) per quanto concerne le attività e il programma indicati all'articolo V, 1 *a*) *i*) e *ii*):

i) approva, a maggioranza di tutti gli Stati membri, le attività e il programma; le decisioni prese a questo titolo possono essere modificate solo da nuove decisioni prese a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;

ii) determina, con decisione unanime di tutti gli Stati membri, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell'Agenzia durante il quinquennio avvenire;

iii) determina, con decisione unanime di tutti gli Stati membri, verso la fine del terzo anno di ciascun quinquennio e dopo un riesame della situazione, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell'Agenzia per il nuovo quinquennio che comincia con lo spirare di questo terzo anno.

b) per quanto concerne le attività indicate nell'articolo V, 1 *a*) *iii*) e *iv*):

i) definisce una politica dell'Agenzia che corrisponda alla sua missione;

ii) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, raccomandazioni agli Stati membri.

c) per quanto concerne i programmi facoltativi indicati nell'articolo V, 1 *b*):

i) accetta, a maggioranza di tutti gli Stati membri, ciascuno di questi programmi;

ii) determina eventualmente, nel corso della loro esecuzione, l'ordine di precedenza fra i programmi.

d) stabilisce i piani di lavoro annuali dell'Agenzia.

e) adotta, per quanto concerne i bilanci, quali sono definiti nell'Allegato II:

i) il bilancio generale annuale dell'Agenzia, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;

ii) ciascun bilancio di programma, a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti;

f) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, il Regolamento finanziario e tutte le altre disposizioni finanziarie dell'Agenzia.

g) segue le spese relative alle attività obbligatorie e facoltative previste all'articolo V, 1.

h) approva e pubblica i conti annuali controllati dell'Agenzia;

i) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, lo Statuto del personale.

j) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le regole in base alle quali è autorizzato, tenendo conto degli scopi pacifici dell'Agenzia, il trasferimento fuori dei territori degli Stati membri di tecnologie e di prodotti risultanti dalle attività dell'Agenzia o messi a punto con il suo concorso.

k) delibera sull'ammissione di nuovi Stati membri conformemente all'articolo XXII.

l) delibera sulle misure da adottare conformemente all'articolo XXIV nel caso in cui uno Stato membro denuncia la presente Convenzione o cessa di essere membro in virtù dell'articolo XVIII.

m) prende tutte le altre misure necessarie per l'adempimento della missione dell'Agenzia nell'ambito della presente Convenzione.

6. *a*) Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha diritto di voto sulle questioni che riguardano esclusivamente un programma accettato al quale esso non partecipa.

b) Uno Stato membro non ha diritto di voto nel Consiglio se l'arretrato dei suoi contributi all'Agenzia per l'insieme delle attività e dei programmi menzionati nell'articolo V ai quali esso partecipa supera l'ammontare dei contributi dovuti dallo stesso per l'esercizio finanziario in corso. Inoltre, se l'arretrato dei contributi dovuto da uno Stato membro a titolo di uno qualsiasi dei programmi menzionati nell'articolo V, 1 *a*) *ii*) o *b*) ai quali esso partecipa supera l'ammontare di contributi dovuti dallo stesso a titolo di detto programma per l'esercizio finanziario in corso, questo Stato non ha diritto di voto nel Consiglio sulle questioni che si riferiscono esclusivamente a questo programma. In simile caso, tuttavia, lo Stato membro può essere autorizzato a votare nel Consiglio se la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri ritiene che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

c) La presenza dei delegati della maggioranza di tutti gli Stati membri è necessaria affinché il Consiglio possa deliberare validamente.

d) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza semplice degli Stati membri rappresentati e votanti.

e) Per determinare l'unanimità o le maggioranze previste nella presente Convenzione, non viene tenuto conto di uno Stato membro che non abbia diritto di voto.

7. Il Consiglio adotta il suo regolamento interno.

8. *a*) Il Consiglio istituisce un Comitato del Programma scientifico che viene incaricato dell'esame di ogni questione relativa al Programma scientifico obbligatorio previsto all'articolo V, 1 *a*) *ii*). Il Consiglio autorizza il Comitato ad adottare delle decisioni per questo programma, conservando, in tutti i casi, la propria funzione di determinare il livello delle risorse e di adottare il bilancio annuale. Il mandato del Comitato del Programma scientifico è definito dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

b) Il Consiglio può istituire tutti gli altri organi sussidiari necessari all'adempimento della missione dell'Agenzia. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, decide la creazione di questi organi, ne definisce le attribuzioni e determina i casi nei quali essi sono abilitati ad adottare delle decisioni.

c) Quando un organo sussidiario esamina una questione concernente esclusivamente uno solo dei programmi facoltativi previsti all'articolo V, 1 *b*), gli Stati non partecipanti non hanno diritto di voto, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente.

Articolo XII
Direttore generale e personale

1. *a*) Il Consiglio nomina un Direttore generale, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, per un periodo determinato, e può mettere fine al suo mandato alla stessa maggioranza.

b) Il Direttore generale è il funzionario esecutivo di grado più elevato dell'Agenzia e la rappresenta in tutti i suoi atti. Egli prende tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Agenzia, all'esecuzione dei suoi programmi, all'applicazione della sua politica e al conseguimento del suo scopo secondo le direttive ricevute dal Consiglio. Tutti gli stabilimenti dell'Agenzia sono sottoposti alla sua autorità. Per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria dell'Agenzia, il Direttore generale si attiene alle disposizioni dell'Allegato II. Egli redige per il Consiglio un rapporto annuale che viene pubblicato. Ha inoltre la facoltà di formulare proposte di attività e di programmi nonché di misure atte ad assicurare il conseguimento dello scopo dell'Agenzia. Partecipa alle riunioni dell'Agenzia senza diritto di voto.

c) Il Consiglio può differire la nomina del Direttore generale fin quando lo giudichi necessario dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione o in caso di vacanza successiva. In tal caso, il Consiglio designa una persona, che agisce in luogo e vece del Direttore generale, determinandone i poteri e le responsabilità.

2. Il Direttore generale è assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segretariato che egli ritiene necessario, entro i limiti autorizzati dal Consiglio.

3. *a*) Il personale di direzione, quale è definito dal Consiglio, è assunto o licenziato dal Consiglio su proposta del Direttore generale. Le assunzioni e i licenziamenti effettuati dal Consiglio richiedono la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

b) Gli altri membri del personale sono nominati o licenziati dal Direttore generale, che agisce su delega del Consiglio.

c) L'insieme del personale è reclutato in base alle sue qualifiche e tenendo conto di un'equa ripartizione dei posti fra i cittadini degli Stati membri. Le assunzioni e i licenziamenti avvengono conformemente allo Statuto del personale.

d) I ricercatori che non fanno parte del personale e che effettuano ricerche negli stabilimenti dell'Agenzia dipendono dal Direttore generale e sono sottoposti a tutte le disposizioni generali adottate dal Consiglio.

4. Le responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale verso l'Agenzia sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento delle loro funzioni essi non debbono né domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da qualsiasi autorità estranea all'Agenzia. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale e a non tentare di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.

Articolo XIII

Contributi finanziari

1. Ciascuno Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione delle attività e del programma indicati nell'articolo V, 1 *a*) e, conformemente all'Allegato II, alle spese comuni dell'Agenzia, in base a una tabella che il Consiglio adotta, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, o ogni tre anni, al momento del riesame previsto all'articolo XI, 5 *a*) *iii*), ovvero allorché esso decide all'unanimità di tutti gli Stati membri di stabilire una nuova tabella. La tabella dei contributi è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ciascuno Stato membro durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Tuttavia,

a) nessuno Stato membro è tenuto a versare contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi fissati dal Consiglio per coprire le suddette spese;

b) il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in considerazione di circostanze speciali. In particolare, quando il reddito *pro capite* annuo di uno Stato membro è inferiore a una determinata somma fissata dal Consiglio con la stessa maggioranza, si verifica una situazione che è considerata come circostanza speciale ai sensi della presente disposizione.

2. Ogni Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione di ciascun programma facoltativo di cui all'articolo V, 1 *b*), a meno che esso si dichiari formalmente non interessato a parteciparvi e conseguentemente non vi partecipi. Sempre che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente, la tabella dei contributi a un programma determinato è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ogni Stato partecipante durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Detta tabella è riveduta o ogni tre anni, ovvero allorquando il Consiglio decide di compilarne una nuova conformemente al paragrafo 1. Peraltro, nessuno Stato partecipante è tenuto a versare, sulla base di detta tabella, contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi al programma considerato. Tuttavia, la percentuale di contributo di ciascuno Stato partecipante deve essere equivalente almeno al venticinque per cento della sua percentuale di contributo stabilita con le modalità previste nel paragrafo 1, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente al momento dell'adozione del programma o durante l'esecuzione del programma stesso.

3. I sistemi di statistiche utilizzati per stabilire le tabelle di contributi previste ai paragrafi 1 e 2 sono gli stessi e vengono precisati nel Regolamento finanziario.

4. *a*) Ogni Stato che non era parte contraente nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali o nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di Vettori spaziali e che diviene parte contraente nella presente Convenzione è tenuto a effettuare, oltre al versamento dei suoi contributi, un versamento speciale in funzione del valore attuale dei beni dell'Agenzia. L'ammontare di tale versamento speciale è fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

b) I versamenti effettuati conformemente all'alinea *a*) servono a ridurre i contributi degli altri Paesi membri, a meno che il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, non decida diversamente.

5. I contributi dovuti in applicazione del presente articolo sono versati conformemente all'Allegato II.

6. Il Direttore generale, con riserva di eventuali istruzioni da parte del Consiglio, può accettare donazioni e legati fatti all'Agenzia, se questi non sono sottoposti a condizioni incompatibili con lo scopo dell'Agenzia.

Articolo XIV

Cooperazione

1. In base a decisioni del Consiglio prese all'unanimità di tutti gli Stati membri, l'Agenzia può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali e con i Governi, le organizzazioni e le istituzioni di Stati non membri, nonché stipulare con essi degli accordi a tal fine.

2. Tale cooperazione può assumere la forma di una partecipazione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali a uno o a più programmi intrapresi a titolo dell'articolo V, 1 *a*) *ii*) o V, 1 *b*). Con riserva delle decisioni da adottare in applicazione del paragrafo 1, le modalità particolareggiate di tale cooperazione sono definite caso per caso dal Consiglio a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti al programma contemplato. Queste modalità possono prevedere che lo Stato non membro disponga del diritto di voto nel Consiglio quando questi esamina questioni legate esclusivamente al programma al quale detto Stato partecipa.

3. Tale cooperazione può anche assumere la forma della concessione dello *status* di membro associato agli Stati non membri che si impegnino a contribuire almeno agli studi dei progetti futuri intrapresi a titolo dell'articolo V, 1 *a*) *i*). Le modalità particolareggiate di tale associazione sono definite caso per caso dal Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

Articolo XV

Status giuridico, privilegi e immunità

1. L'Agenzia ha personalità giuridica.

2. L'Agenzia, i membri del suo personale e gli esperti, nonché i rappresentanti dei suoi Stati membri, godono della capacità giuridica, dei privilegi e delle immunità previsti nell'Allegato I.

3. Accordi concernenti la sede dell'Agenzia e gli stabilimenti realizzati conformemente all'articolo VI vengono stipulati fra l'Agenzia e gli Stati membri sul cui territorio sono situati la sede e gli stabilimenti predetti.

Articolo XVI

Emendamenti

1. Il Consiglio può raccomandare agli Stati membri emendamenti alla presente Convenzione nonché all'Allegato I. Ogni Stato membro che desideri proporre un emendamento lo notifica al Direttore generale. Il Direttore generale informa gli Stati membri dell'emendamento così notificato almeno tre mesi prima del suo esame da parte del Consiglio.

2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui il Governo francese ha ricevuto la notifica della loro accettazione da parte di tutti gli Stati membri. Il Governo francese notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore di tali emendamenti.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti gli Stati membri, può emendare gli altri Allegati alla presente Convenzione, purché tali emendamenti non siano incompatibili con la Convenzione. Gli emendamenti entrano in vigore a una data stabilita dal Consiglio all'unanimità di tutti gli Stati membri. Il Direttore generale informa tutti gli Stati membri degli emendamenti così adottati e della data della loro entrata in vigore.

Articolo XVII

Controversie

1. Tutte le controversie fra due o più Stati membri, o fra uno o più Stati membri e l'Agenzia, sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Allegati, nonché tutte le controversie menzionate nell'articolo XXVI dell'Allegato I, che non siano risolte tramite il Consiglio, vengono sottoposte ad arbitrato, a domanda di una delle parti.

2. A meno che le parti in controversia non decidano diversamente, la procedura di arbitrato è disciplinata conformemente al presente articolo e a un regolamento addizionale che è adottato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

3. Il Tribunale d'arbitrato è composto da tre membri. Ciascuna delle parti in controversia nomina un arbitro; i due primi arbitri ne nominano un terzo che assume la presidenza del Tribunale d'arbitrato. Il regolamento addizionale previsto al paragrafo 2 determina la procedura da seguire nel caso in cui tali nomine non abbiano luogo entro un termine stabilito.

4. Ogni Stato membro e l'Agenzia, quando non sono parti nella controversia, possono intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale d'arbitrato se quest'ultimo ritiene che abbiano un interesse sostanziale alla definizione della controversia.

5. Il Tribunale d'arbitrato sceglie il luogo della sua sede e fissa le proprie regole di procedura.

6. La sentenza del Tribunale d'arbitrato è resa a maggioranza dei suoi membri, i quali non possono astenersi dal voto. La sentenza è definitiva e obbligatoria per tutte le parti nella controversia, senza alcuna possibilità di ricorso. Le parti si conformano immediatamente alla sentenza. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, lo stesso Tribunale d'arbitrato la interpreta a domanda di una delle parti.

Articolo XVIII

Mancata esecuzione delle obbligazioni

Lo Stato membro che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione cessa di essere membro dell'Agenzia in seguito a deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo XXIV.

Articolo XIX

Continuità di diritti e di obbligazioni

Alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Agenzia rileva l'insieme dei diritti e delle obbligazioni dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali.

Articolo XX

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea fino al 31 dicembre 1975. Gli Allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione sono depositati presso il Governo francese.

3. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione e nell'attesa del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione, gli Stati firmatari possono partecipare alle riunioni dell'Agenzia, senza diritto di voto.

Articolo XXI

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore allorquando gli Stati seguenti, che sono membri dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali o dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali l'hanno firmata e hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo francese: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica Federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Spagna, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione, l'accetti o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione prende effetto alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato.

2. La Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali cessano di aver effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo XXII

Adesione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli Stati possono aderirvi in seguito a una decisione del Consiglio presa all'unanimità di tutti gli Stati membri.

2. Lo Stato che desideri aderire alla presente Convenzione lo notifica al Direttore generale che informa gli Stati membri di tale richiesta almeno tre mesi prima che essa venga sottoposta al Consiglio per decisione.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo francese.

Articolo XXIII

Notifiche

Il Governo francese notifica a tutti gli Stati firmatari e aderenti:

a) la data del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione e dei suoi emendamenti previsti all'articolo XVI, 2;

c) la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro.

Articolo XXIV

Denuncia

1. Allo scadere del termine di sei anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante una notifica al Governo francese, che la notifica agli Stati membri e al Direttore generale. La denuncia ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello durante il quale essa è stata notificata al Governo francese. Dopo che la denuncia ha preso effetto, lo Stato interessato rimane obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni già votati e utilizzati sia per i bilanci ai quali esso partecipava nell'esercizio in cui è stata notificata la sua denuncia al Governo francese, sia per i bilanci degli esercizi precedenti.

2. Lo Stato membro che denuncia la Convenzione deve indennizzare l'Agenzia per ogni perdita di beni che essa subisce sul suo territorio, a meno che un accordo speciale non possa essere concluso con l'Agenzia per assicurare a quest'ultima la continuazione dell'uso di tali beni o la prosecuzione di determinate sue attività sul territorio del detto Stato. Questo accordo speciale determina, fra l'altro, in quale misura e a quali condizioni si continuano ad applicare, per la continuazione dell'uso di detti beni e per la prosecuzione di dette attività, le disposizioni della presente Convenzione dopo che la denuncia ha preso effetto.

3. Lo Stato membro che denuncia la Convenzione e l'Agenzia determinano di comune accordo le obbligazioni complementari che possono essere ascritte a carico dello Stato predetto.

4. Lo Stato interessato conserva i diritti acquisiti prima della data in cui la sua denuncia prende effetto.

Articolo XXV

Scioglimento

1. L'Agenzia viene sciolta se il numero degli Stati membri si riduce a meno di cinque. Essa può anche essere sciolta in qualsiasi momento per accordo degli Stati membri.

2. In caso di scioglimento, il Consiglio designa un organo liquidatore che tratta con gli Stati sul cui territorio sono situati in quel momento la sede e gli stabilimenti dell'Agenzia. La personalità giuridica dell'Agenzia sussiste per le esigenze della liquidazione.

3. Le attività vengono ripartite pro-quota fra gli Stati che sono membri dell'Agenzia al momento dello scioglimento, in relazione ai contributi da essi effettivamente versati dal momento in cui sono divenuti parti contraenti nella presente Convenzione. Se esistono passività, esse vengono assunte pro-quota dagli stessi Stati in relazione ai contributi stabiliti per l'esercizio finanziario in corso.

Articolo XXVI

Registrazione

All'atto della sua entrata in vigore, il Governo francese farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario delle Nazioni Unite, conformemente a quanto dispone l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce alla Convenzione.

FATTO a Parigi il 30 maggio 1975, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese, italiana, olandese e svedese; questi testi facenti tutti egualmente fede, in un unico esemplare originale che verrà depositato negli archivi del Governo francese, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

Testi della presente Convenzione redatti in altre lingue ufficiali degli Stati membri saranno autenticati per decisione unanime di tutti gli Stati membri. Tali testi saranno depositati negli archivi del Governo francese il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

Per la Repubblica federale di Germania:

H. MATTHÖFER S. VON BRAUN

Per il Regno del Belgio:

CH. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM

Per il Regno della Danimarca:

P. FICHER

Per la Spagna:

MIGUEL MARIA DE LOJENDEO

Per la Repubblica francese:

M. D'Ornano

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

M. Pedini

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

De Ranits

Per il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Lord Beswick

Per il Regno di Svezia:

I. Hägglöf

Per la Confederazione svizzera:

P. Dupont

Allegato I

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo I

L'Agenzia ha personalità giuridica. In particolare, essa ha la capacità di stipulare contratti, di acquistare e alineare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio.

Articolo II

Gli edifici e i locali dell'Agenzia sono inviolabili, tenuto conto degli articoli XXII e XXIII.

Articolo III

Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.

Articolo IV

1. L'Agenzia gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo:

a) nella misura in cui, con decisione del Consiglio, essa vi rinunci espressamente in un caso particolare; il Consiglio ha il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza portar pregiudizio agli interessi dell'Agenzia;

b) nel caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Agenzia o circolante per suo conto, oppure nel caso d'infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli che coinvolga tale autoveicolo;

c) nel caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione o dell'articolo XXV o dell'articolo XXVI;

d) in caso di pignoramento, pronunciato dalle autorità giudiziarie, sui trattamenti ed emolumenti dovuti dall'Agenzia a un membro del suo personale.

2. Le proprietà e i beni dell'Agenzia, qualunque sia il luogo in cui questi si trovino, godono dell'immunità da ogni forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro. Godono inoltre dell'immunità da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o da misure preventive a un giudizio, salvo nel caso in cui ciò sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che coinvolgano autoveicoli appartenenti all'Agenzia o circolanti per suo conto, nonché per le indagini alle quali possano dar luogo tali incidenti.

Articolo V

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Agenzia, i suoi beni e i suoi redditi sono esenti dalle imposte dirette.

2. Qualora acquisti o servizi di importo rilevante e strettamente necessari all'esercizio delle attività ufficiali dell'Agenzia siano effettuati o utilizzati dall'Agenzia o per suo conto, e qualora i

prezzi di detti acquisti o servizi comprendano tasse o diritti, gli Stati membri adottano opportune disposizioni, ogni qualvolta ciò sia possibile, in vista dell'esenzione delle tasse o dei diritti di tale natura o in vista del rimborso del loro ammontare.

Articolo VI

I prodotti importati o esportati dall'Agenzia o per suo conto, e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, sono esenti da qualsiasi diritto e tassa d'importazione o d'esportazione nonché da ogni divieto e restrizione all'importazione o all'esportazione.

Articolo VII

1. Per l'applicazione degli articoli V e VI, le attività ufficiali dell'Agenzia comprendono le sue attività amministrative, ivi incluso le sue operazioni relative al regime di previdenza sociale, e le attività intraprese nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali, nonché delle relative applicazioni spaziali, conformemente allo scopo dell'Agenzia quale è definito nella Convenzione.

2. Il Consiglio, dopo aver consultato le autorità competenti degli Stati membri interessati, determina caso per caso la misura in cui le altre applicazioni di tale ricerca e di tale tecnologia nonché le attività svolte ai sensi degli articoli V, 2 e IX della Convenzione possono essere considerate come facenti parte delle attività ufficiali dell'Agenzia.

3. Le disposizioni previste agli articoli V e VI non si applicano ai diritti e alle tasse che si riferiscono alla semplice rimunerazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo VIII

Nessuna esenzione è concessa, sulla base degli articoli V e VI, per acquisti e importazioni di beni o per forniture di servizi destinati all'uso privato dei membri del personale dell'Agenzia.

Articolo IX

1. I beni acquistati conformemente all'articolo V o importati conformemente all'articolo VI non possono essere venduti o ceduti se non alle condizioni stabilite dagli Stati membri che hanno concesso le esenzioni.

2. I trasferimenti di beni o di prestazioni di servizi effettuati sia fra la sede e gli stabilimenti dell'Agenzia, sia fra i vari stabilimenti dell'Agenzia, sia, per l'esecuzione di un programma dell'Agenzia, fra questi ultimi e un'istituzione nazionale di uno Stato membro, non sono sottoposti ad alcun onere né restrizione; ove necessario, gli Stati membri adottano ogni opportuna misura per l'esenzione o il rimborso di tali oneri o per togliere tali restrizioni.

Articolo X

La circolazione delle pubblicazioni e di altro materiale d'informazione inviato dall'Agenzia o all'Agenzia non è sottoposta ad alcuna restrizione.

Articolo XI

L'Agenzia può ricevere e detenere fondi, valute, contanti e valori mobiliari di ogni sorta; essa può disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

Articolo XII

1. Per le sue comunicazioni ufficiali e per il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Agenzia gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali.

2. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali dell'Agenzia, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

Articolo XIII

Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo, dei membri del personale dell'Agenzia.

Articolo XIV

1. I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi quando si recano nel luogo delle riunioni o ne tornano, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

a) immunità dall'arresto o dalla detenzione, nonché dal sequestro dei loro bagagli personali;

b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità è tuttavia inoperante nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un autoveicolo appartenente a detto rappresentante o dallo stesso condotto;

c) inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;

d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per mezzo di corrieri speciali o di valigie sigillate;

e) esenzione per essi stessi e per i loro coniugi da ogni misura restrittiva sull'entrata e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;

f) le stesse facilitazioni in materia di regolamenti di valuta o di cambio di quelle accordate ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

g) le stesse facilitazioni doganali per i loro bagagli personali di quelle accordate agli agenti diplomatici.

2. I privilegi e le immunità non sono accordati ai rappresentanti degli Stati membri per loro personale vantaggio, ma per consentire agli stessi di esercitare in piena indipendenza le loro funzioni presso l'Agenzia. In conseguenza, ogni Stato membro ha il dovere di togliere l'immunità di un rappresentante in tutti i casi nei quali il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.

Articolo XV

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nell'articolo XVI, il Direttore generale dell'Agenzia, come pure la persona designata ad agire in suo luogo e vece durante la vacanza di tale ufficio, gode dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici di rango analogo.

Articolo XVI

I membri del personale dell'Agenzia:

a) godono, anche dopo la cessazione del loro servizio presso l'Agenzia, dell'immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi parole e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale

immunità è tuttavia inoperante nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un membro del personale dell'Agenzia o di danni causati da un autoveicolo appartenente al predetto o dallo stesso condotto;

b) sono esonerati da ogni obbligo relativo al servizio militare;

c) godono dell'inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;

d) godono, unitamente ai familiari conviventi, delle stesse deroghe alle disposizioni restrittive sull'immigrazione e alle norme sulla registrazione degli stranieri accordate in genere ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

e) godono, in materia di regolamenti di cambio, degli stessi privilegi di quelli generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

f) godono, unitamente ai familiari conviventi, in periodo di crisi internazionale, delle stesse facilitazioni di rimpatrio che vengono accordate agli agenti diplomatici;

g) godono del diritto di importare in franchigia doganale la loro mobilia e i loro effetti personali in occasione della loro prima installazione nello Stato membro interessato e del diritto, in occasione della cessazione delle loro funzioni nel detto Stato, di esportare in franchigia doganale la loro mobilia e i loro effetti personali, fatta riserva per le condizioni giudicate necessarie, nell'uno e nell'altro caso, dallo Stato membro sul cui territorio il diritto è esercitato.

Articolo XVII

Gli esperti, diversi dai membri del personale considerato nell'articolo XVI, quando esercitano funzioni presso l'Agenzia o compiono missioni per conto di quest'ultima, godono dei privilegi e delle immunità più sotto indicate, nella misura in cui queste sono necessarie all'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso durante i viaggi effettuati nell'esercizio di tali funzioni o nel corso di dette missioni:

a) immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi parola e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un esperto o di danni causati da un autoveicolo appartenente al predetto o dallo stesso condotto; gli esperti continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Agenzia;

b) inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;

c) le stesse facilitazioni, in materia di regolamenti di valuta e di cambio nonché per il loro bagaglio personale, di quelle accordate agli agenti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Articolo XVIII

1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, il Direttore generale e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, a beneficio di quest'ultima, ad un'imposta sui trattamenti e sugli emolumenti dalla stessa corrisposti. I citati trattamenti ed emolumenti sono esenti dalle imposte nazionali sul reddito; tuttavia, gli Stati membri si riservano la possibilità di conteggiare tali trattamenti ed emolumenti per stabilire l'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi provenienti da altri cespiti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni pagate dall'Agenzia ai suoi Direttori generali e ai membri del suo personale dopo la cessazione del loro servizio.

Articolo XIX

Gli articoli XVI e XVIII si applicano a tutte le categorie di personale disciplinate dallo Statuto del personale dell'Agenzia. Il Consiglio determina le categorie di esperti alle quali può essere applicato l'articolo XVII. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti ai quali si riferisce il presente articolo sono periodicamente comunicati agli Stati membri.

Articolo XX

Nel caso in cui essa instauri un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore generale e i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio a organismi nazionali di previdenza sociale, con riserva degli accordi stipulati con gli Stati membri, conformemente all'articolo XXVIII.

Articolo XXI

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Allegato non sono accordati al Direttore generale, ai membri del personale ed agli esperti dell'Agenzia per loro vantaggio personale. Detti privilegi e immunità sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Agenzia e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati.

2. Il Direttore generale ha il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza portar pregiudizio agli interessi dell'Agenzia. Per quanto riguarda il Direttore generale, il Consiglio ha competenza per togliere detta immunità.

Articolo XXII

1. L'Agenzia coopera in ogni circostanza con le autorità competenti degli Stati membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di quelli sulla manipolazione degli esplosivi e di materie infiammabili, sulla salute pubblica e sull'ispezione del lavoro, o di altre disposizioni nazionali di natura analoga, e impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previsti dal presente Allegato.

2. Le modalità della cooperazione menzionata nel paragrafo 1 possono essere precisate negli accordi complementari previsti all'articolo XXVIII.

Articolo XXIII

Ogni Stato membro conserva il diritto di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua sicurezza.

Articolo XXIV

Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità indicati negli articoli XIV, XV, XVI *b*), *e*), *g*) e XVII *c*) ai propri cittadini o alle persone che, al momento di assumere le loro funzioni nello Stato membro considerato, vi risiedono permanentemente.

Articolo XXV

1. Nella conclusione di tutti i contratti scritti, ad eccezione di quelli conclusi in base allo Statuto del personale, l'Agenzia è tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola d'arbitrato, o l'accordo particolare concluso a tal fine, specifica la legge applicabile e il Paese nel quale siedono gli arbitri. La procedura dell'arbitrato è quella di tale Paese.

2. L'esecuzione della sentenza arbitrale è disciplinata dalle norme in vigore nello Stato sul cui territorio la sentenza stessa è eseguita.

Articolo XXVI

Ogni Stato membro può adire il Tribunale d'arbitrato internazionale, previsto all'articolo XVII della Convenzione, per ogni controversia:

a) che si riferisca a un danno causato dall'Agenzia;

b) che implichi una qualsiasi altra responsabilità non contrattuale dell'Agenzia;

c) che coinvolga il Direttore generale, un membro del personale o un esperto dell'Agenzia e per la quale l'interessato possa invocare l'immunità di giurisdizione, conformemente agli articoli XV, XVI *a*) o XVII *a*), se tale immunità non è tolta conformemente all'articolo XXI. Nelle controversie in cui viene invocata l'immunità di giurisdizione conformemente agli articoli XVI *a*) o XVII *a*), la responsabilità dell'Agenzia si sostituisce, per tale arbitrato, a quella delle persone indicate nei suddetti articoli.

Articolo XXVII

L'Agenzia adotta le disposizioni appropriate in vista di una soddisfacente composizione delle vertenze in materia di condizioni di impiego fra l'Agenzia stessa e il Direttore generale, i membri del personale o gli esperti.

Articolo XXVIII

L'Agenzia, su decisione del Consiglio, può concludere accordi complementari con uno o più Stati membri in vista dell'esecuzione delle disposizioni del presente Allegato nei confronti dello Stato o degli Stati membri considerati, come pure altri accordi destinati ad assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia e la salvaguardia dei suoi interessi.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo I

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno.

2. Il Direttore generale invia agli Stati membri, entro e non oltre il primo settembre di ogni anno:

a) il progetto di bilancio generale;

b) i progetti di bilanci di programma.

3. Il bilancio generale comprende:

a) una parte « Spese » in cui sono iscritte le previsioni di spese afferenti alle attività indicate all'articolo V, 1 *a*), *i*), *iii*) e *iv*) della Convenzione, ivi comprese le spese comuni fisse, nonché alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno per i programmi indicati all'articolo V, 1 *a*) *ii*) e V, 1 *b*) della Convenzione; le spese comuni fisse e non fisse e le spese di sostegno sono definite nel Regolamento finanziario; le previsioni di spese sono ripartite per tipi di attività e per grandi titoli;

b) una parte « Entrate » in cui sono iscritti:

i) i contributi di tutti gli Stati membri alle spese afferenti alle attività indicate all'articolo V, 1 *a*), *i*), *iii*) e *iv*) della Convenzione, comprese le spese comuni fisse;

ii) i contributi degli Stati partecipanti alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno destinate, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario, ai programmi di cui all'articolo V, 1 *a*), *ii*) e V, 1 *b*) della Convenzione;

iii) le entrate diverse.

4. Ogni bilancio di programma comprende:

a) una parte « Spese » in cui sono iscritte:

i) le previsioni di spese dirette afferenti al programma, ripartite per grandi titoli, quali sono definiti nel Regolamento finanziario;

ii) le previsioni di spese comuni non fisse e di spese di sostegno destinate al programma;

b) una parte « Entrate » in cui sono iscritti:

i) i contributi degli Stati che partecipano alle spese dirette indicate all'alinea *a*) *i*);

ii) le entrate diverse;

iii) per memoria, i contributi degli Stati che partecipano alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno indicate all'alinea *a*) *ii*), quali sono previste nel bilancio generale.

5. L'approvazione del bilancio generale e di ciascun bilancio di programma, da parte del Consiglio, avviene prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario.

6. La preparazione e l'esecuzione del bilancio generale e dei bilanci di programma si effettuano conformemente al Regolamento finanziario.

Articolo II

1. Se le circostanze lo esigono, il Consiglio può domandare al Direttore generale di presentargli un bilancio riveduto.

2. Nessuna decisione che comporti spese supplementari deve ritenersi approvata fin quando il Consiglio non esprime il suo accordo sulle nuove previsioni di spese presentate dal Direttore generale.

Articolo III

1. Il Direttore generale, a richiesta del Consiglio, è tenuto a far figurare nel bilancio generale o nel bilancio del programma considerato le previsioni di spese per esercizi successivi.

2. All'atto dell'approvazione dei bilanci annuali dell'Agenzia, il Consiglio riesamina il livello delle risorse e procede ai ritocchi necessari, tenendo conto delle variazioni dei prezzi e delle modifiche impreviste che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei programmi.

Articolo IV

1. Le spese autorizzate per le attività previste all'articolo V della Convenzione sono finanziate da contributi determinati conformemente all'articolo XIII della Convenzione.

2. Quando uno Stato aderisce alla Convenzione conformemente all'articolo XXII di quest'ultima, si procede a una nuova determinazione dei contributi degli altri Stati membri. Una nuova tabella, che entra in vigore ad una data fissata dal Consiglio, è stabilita in base alle statistiche del reddito nazionale relative agli stessi anni considerati ai fini della tabella esistente. Quando è necessario, si effettuano rimborsi affinché i contributi versati da tutti gli Stati membri per l'esercizio in corso risultino conformi alla decisione del Consiglio.

3. *a*) Le modalità di versamento dei contributi atte ad assicurare il funzionamento di tesoreria dell'Agenzia sono stabilite nel Regolamento finanziario.

b) Il Direttore generale comunica agli Stati membri l'ammontare dei loro contributi e le date alle quali i versamenti debbono essere effettuati.

Articolo V

1. I bilanci dell'Agenzia sono espressi in unità di conto. L'unità di conto è definita da un peso di gr. 0,88867088 di oro fino; con decisione unanime di tutti gli Stati membri, il Consiglio può adottare un'altra definizione dell'unità di conto.

2. Ogni Stato membro versa l'ammontare dei suoi contributi nella propria moneta.

Articolo VI

1. Il Direttore generale tiene un conto esatto di tutte le entrate e le spese. Alla chiusura dell'esercizio, il Direttore generale, in conformità al Regolamento finanziario, prepara conti annuali distinti per ciascuno dei programmi previsti nell'articolo V della Convenzione.

2. I conti in bilancio, il bilancio e la gestione finanziaria, nonché tutti gli altri atti che hanno incidenze finanziarie, sono esaminati da una Commissione di verifica dei conti. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, designa gli Stati membri che, su un'equa base di rotazione, sono invitati a nominare, preferibilmente fra i propri funzionari di grado elevato, dei revisori dei conti e nomina fra di essi il Presidente della Commissione con la stessa maggioranza e per un periodo non superiore a tre anni.

3. La verifica, che viene effettuata su documenti e, quando è il caso, sul luogo, è destinata a controllare la conformità delle spese alle previsioni di bilancio, nonché a constatare la legalità e la regolarità delle scritture. La Commissione riferisce inoltre sulla gestione economica delle risorse finanziarie dell'Agenzia. Dopo la chiusura di ogni esercizio, la Commissione stende una relazione che adotta a maggioranza dei suoi membri e che trasmette al Consiglio.

4. La Commissione di verifica dei conti svolge tutte le altre funzioni prescritte dal Regolamento finanziario.

5. Il Direttore generale fornisce ai revisori dei conti ogni informazione e assistenza di cui essi possano aver bisogno per assolvere il loro compito.

ALLEGATO III

PROGRAMMI FACOLTATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO V, 1 *b*) DELLA CONVENZIONE

Articolo I

1. Quando viene presentata una proposta tendente alla realizzazione di un programma facoltativo compreso nell'articolo V, 1 *b*) della Convenzione, il Presidente del Consiglio la comunica, per esame, a tutti gli Stati membri.

2. Quando il Consiglio, conformemente all'articolo XI, 5 *c*) *i*) della Convenzione, ha dato la sua approvazione alla realizzazione di un programma facoltativo nell'ambito dell'Agenzia, ogni Stato membro che non ha l'intenzione di parteciparvi deve dichiararsi formalmente non interessato a parteciparvi nel termine di tre mesi; gli Stati partecipanti redigono una dichiarazione che, con riserva dell'articolo III, 1, precisa i loro impegni per quanto riguarda i punti seguenti:

a) le fasi del programma;

b) le condizioni per la sua realizzazione e in particolare: il calendario, l'ammontare indicativo dell'onere finanziario globale e quello degli oneri finanziari parziali, relativi alle fasi del programma, nonché ogni altra disposizione concernente la sua gestione e la sua esecuzione;

c) la tabella dei contributi stabilita conformemente all'articolo XIII, 2 della Convenzione;

d) la durata e l'ammontare del primo impegno finanziario definitivo.

3. La Dichiarazione è trasmessa al Consiglio per informazione, insieme con un progetto di regolamento di esecuzione sottoposto alla sua approvazione.

4. Se uno Stato partecipante non è in grado di sottoscrivere le disposizioni contenute nella Dichiarazione e nel regolamento di esecuzione entro il termine fissato dalla Dichiarazione, cessa di essere Stato partecipante. Gli altri Stati membri possono ulteriormente divenire Stati partecipanti sottoscrivendo le predette disposizioni alle condizioni da stabilire con gli Stati partecipanti.

Articolo II

1. Il programma è eseguito conformemente alle disposizioni della Convenzione e, salvo disposizione contraria del presente Allegato o del regolamento di esecuzione, alle norme e procedure in vigore presso l'Agenzia. Le decisioni del Consiglio sono adottate conformemente al presente Allegato e al regolamento di esecuzione. In mancanza di espresse disposizioni del presente Allegato o del regolamento di esecuzione, si applicano le regole di voto stabilite dalla Convenzione o dal regolamento interno del Consiglio dell'Agenzia.

2. Le decisioni relative all'inizio di una nuova fase sono adottate a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti, a condizione che tale maggioranza rappresenti almeno i due terzi dei contributi al programma. Se la decisione di iniziare una nuova fase non può essere adottata, gli Stati partecipanti che intendano comunque proseguire l'esecuzione del programma si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.

Articolo III

1. Quando il programma comprende una fase di definizione di progetto, gli Stati partecipanti procedono, al termine di essa, a una nuova valutazione del costo del programma. Se da questa nuova valutazione risulta che l'ammontare dell'onere finanziario indicativo di cui all'articolo I viene superato di oltre il 20 per cento, ogni Stato partecipante può ritirarsi dal programma. Gli Stati partecipanti che intendono nondimeno proseguirne l'esecuzione si consultano e stabiliscono le modalità

della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.

2. Durante ciascuna delle fasi definite nella dichiarazione, il Consiglio approva, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti, i bilanci annuali entro i limiti dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali considerati.

3. Il Consiglio stabilisce una procedura atta a consentire la revisione dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali nel caso di variazione dei prezzi.

4. Quando l'onere finanziario globale o un onere finanziario parziale deve essere riveduto per motivi diversi da quelli previsti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati partecipanti applicano la procedura seguente:

a) nessuno Stato partecipante può ritirarsi dal programma se non vi sono aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere finanziario inizialmente previsto o del nuovo onere finanziario determinato conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 1;

b) nel caso di aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere considerato, ogni Stato partecipante può ritirarsi dal programma. Gli Stati che invece intendono proseguirne l'esecuzione, si consultano e fissano le modalità della prosecuzione, informandone il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.

Articolo IV

L'Agenzia, che agisce per conto degli Stati partecipanti, è proprietaria dei satelliti, dei sistemi spaziali e degli altri beni prodotti nell'ambito del programma, come pure delle installazioni e dei beni strumentali acquisiti per la sua esecuzione. Qualsiasi alienazione di beni è decisa dal Consiglio.

Articolo V

1. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro comporta il suo ritiro da tutti i programmi ai quali partecipa. L'articolo XXIV della Convenzione si applica ai diritti e alle obbligazioni che derivano da tali programmi.

2. La decisione di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, 2 o di ritirarsene conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 *b*) ha effetto dalla data in cui il Consiglio riceve le comunicazioni previste nei suddetti articoli.

3. Lo Stato partecipante che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, 2 o che se ne ritira conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 *b*) conserva i diritti acquisiti dagli Stati partecipanti alla data in cui ha effetto il suo ritiro. A decorrere da tale data, nessun diritto o obbligazione potrà derivargli dalla parte del programma alla quale non partecipa più. Esso resta obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni votati per il bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi anteriori e riferentisi alla fase del programma la cui esecuzione è in corso. Tuttavia, gli Stati partecipanti possono convenire all'unanimità, nella Dichiarazione, che lo Stato che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma, o che se ne ritira, resta obbligato a versare la totalità della sua quota di onere finanziario globale iniziale o degli oneri finanziari parziali del programma.

Articolo VI

1. Gli Stati partecipanti possono arrestare l'esecuzione di un programma, con decisione presa a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti che rappresentino almeno i due terzi dei contributi al programma.

2. L'Agenzia notifica agli Stati partecipanti il compimento del programma conformemente al regolamento di esecuzione; quest'ultimo cessa di aver vigore alla data di ricezione di tale notifica.

ALLEGATO IV

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI

Articolo I

Il principale obiettivo dell'internazionalizzazione dei programmi nazionali è che ciascuno degli Stati membri offra agli altri Stati membri la possibilità di partecipare, nell'ambito dell'Agenzia, a ogni nuovo progetto spaziale civile che esso si propone di intraprendere, o da solo o in collaborazione con un altro Stato membro.

A tal fine:

a) ogni Stato membro notifica al Direttore generale dell'Agenzia ogni progetto di questo genere, prima dell'inizio della sua fase B (fase di definizione particolareggiata);

b) il calendario e il tenore della proposta di partecipazione debbono permettere agli altri Stati membri di intraprendere una consistente parte dei lavori relativi al progetto. L'Agenzia deve essere prontamente informata delle ragioni che possano opporvisi e delle condizioni eventuali alle quali lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto ritiene opportuno sottoporre l'attribuzione dei lavori ad altri Stati membri;

c) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto precisa le modalità che egli propone per la gestione tecnica del progetto e indica nello stesso tempo i motivi sui quali si basa;

d) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto fa quanto è in suo potere per integrare nell'ambito del progetto tutte le risposte ragionevoli, con riserva di concludere un accordo sull'ammontare delle spese e sul modo di ripartire le spese stesse e i lavori nei limiti del calendario imposto dalle decisioni relative al progetto. Presenta, in seguito, una formale proposta ai sensi dell'Allegato III, quando il progetto deve essere eseguito conformemente al detto Allegato;

e) l'esecuzione di un progetto nell'ambito dell'Agenzia non è esclusa solo per il fatto che il progetto non dà luogo alla partecipazione di altri Stati membri nella misura originariamente proposta dallo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto.

Articolo II

Gli Stati membri fanno quanto è in loro potere affinché i progetti spaziali bilaterali o multilaterali che essi intraprendono in cooperazione con Stati non membri non arrechino pregiudizio agli obiettivi scientifici, economici o industriali dell'Agenzia. E in particolare:

a) ne informano l'Agenzia, nella misura in cui ritengono che detta comunicazione non arreca pregiudizio a tali progetti;

b) esaminano con gli altri Stati membri i progetti così comunicati in vista di predisporre le basi per una più ampia partecipazione. Se una partecipazione più ampia diviene realmente possibile, si applicano le procedure previste all'articolo I da *b*) a *e*).

ALLEGATO V

POLITICA INDUSTRIALE

Articolo I

1. Per l'applicazione della politica industriale indicata all'articolo VII della Convenzione, il Direttore generale agisce conformandosi alle disposizioni del presente Allegato e alle direttive del Consiglio.

2. Il Consiglio esamina il potenziale e la struttura dell'industria in funzione delle attività dell'Agenzia, e in particolare:

a) la struttura generale dell'industria e dei raggruppamenti industriali;

b) il grado auspicabile di specializzazione nell'industria e i mezzi per raggiungerlo;

c) il coordinamento delle politiche industriali nazionali pertinenti;

d) l'interazione con le politiche industriali pertinenti di altri organismi internazionali;

e) le relazioni fra la capacità di produzione industriale e le possibilità di sbocchi;

f) l'organizzazione del dialogo con gli industriali,

al fine di essere in grado di seguire, ed eventualmente di adattare la politica industriale dell'Agenzia.

Articolo II

1. Nella stipulazione di tutti i contratti, l'Agenzia dà la preferenza all'industria e alle organizzazioni degli Stati membri. Tuttavia, all'interno di ciascuno dei programmi facoltativi compresi nell'articolo V, 1 *b*) della Convenzione, è riservata una preferenza particolare all'industria e alle organizzazioni degli Stati partecipanti.

2. Il Consiglio determina se ed in qual misura l'Agenzia può derogare alla clausola di preferenza sopraindicata.

3. L'appartenenza di una impresa a uno degli Stati membri è giudicata in base ai seguenti criteri: ubicazione della sua sede sociale, dei suoi centri di decisione e dei suoi centri di ricerca, nonché territorio sul quale debbono essere eseguiti i lavori. Nei casi dubbi, il Consiglio decide se una impresa debba essere considerata o meno come appartenente a uno degli Stati membri.

Articolo III

1. Durante lo stadio iniziale delle operazioni per l'attribuzione del contratto, e prima ancora dell'invio delle richieste di offerte, il Direttore generale deve sottoporre all'approvazione del Consiglio la politica di forniture che si propone di seguire per ogni contratto:

a) il cui ammontare estimativo risulti superiore a determinati limiti fissati dai regolamenti relativi alla politica industriale e dipendenti dalla natura dei lavori;

b) o che, secondo il parere del Direttore generale, non sia sufficientemente coperto dai regolamenti relativi alla politica industriale o dalle direttive supplementari del Consiglio; ovvero che possa risultare in contrasto con i suddetti regolamenti o direttive.

2. Le direttive supplementari di cui al paragrafo 1 *b*) sono emanate periodicamente dal Consiglio quando esso le giudica utili alla precisazione dei settori sui quali occorre riferirgli preventivamente, così come è previsto al paragrafo 1.

3. Il Direttore generale attribuisce direttamente i contratti dell'Agenzia senza altro ricorso al Consiglio, salvo nei seguenti casi:

a) quando risulta dalla valutazione delle offerte che è opportuno raccomandare un contraente la cui scelta è in contrasto sia con le istruzioni preventive impartite dal Consiglio in applicazione del paragrafo 1, sia con le direttive generali sulla politica industriale che sono adottate in seguito agli studi del Consiglio, previsti dall'articolo 1, 2; il Direttore generale sottopone allora il caso al Consiglio, per decisione, esponendo le ragioni per le quali ritiene che una deroga sia necessaria e indicando parimenti come una diversa decisione del Consiglio costituirebbe sul piano tecnico, operativo o altro un'alternativa raccomandabile;

b) quando, per ragioni specifiche, il Consiglio ha deciso di procedere a un nuovo esame prima dell'attribuzione di un contratto.

4. Il Direttore generale, a intervalli regolari da precisare, riferisce al Consiglio sui contratti attribuiti durante il periodo trascorso e sulle operazioni per l'attribuzione dei contratti previsti per il periodo successivo, affinché il Consiglio possa seguire l'applicazione della politica industriale dell'Agenzia.

Articolo IV

La ripartizione geografica dell'insieme dei contratti dell'Agenzia è regolata dalle seguenti norme generali:

1. Il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro è definito come il rapporto fra la percentuale dei contratti che gli sono stati attribuiti, calcolata in relazione all'ammontare totale dei contratti stipulati complessivamente dagli Stati membri, e la sua percentuale totale di contributi. Tuttavia, nel calcolo del suddetto coefficiente di ritorno globale, non si tiene conto dei contratti stipulati né dei contributi versati dagli Stati membri nell'ambito di un programma intrapreso:

a) a titolo dell'articolo VIII della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali, sempre che l'Accordo pertinente contenga disposizioni a tale effetto o che tutti gli Stati partecipanti diano successivamente il loro unanime consenso;

b) a titolo dell'articolo V, 1 *b*) della Convenzione, a condizione che gli Stati partecipanti iniziali diano il loro unanime consenso.

2. Per il calcolo dei coefficienti di ritorno, l'ammontare di ciascun contratto è ponderato in funzione del suo interesse tecnologico. I fattori di ponderazione sono definiti dal Consiglio. Vari fattori di ponderazione possono essere applicati per uno stesso contratto quando il suo importo è considerevole.

3. La ripartizione dei contratti stipulati dall'Agenzia deve tendere a una situazione ideale in cui tutti i coefficienti di ritorno globale siano eguali a 1.

4. I coefficienti di ritorno sono calcolati trimestralmente e cumulati in vista degli esami formali previsti nel paragrafo 5.

5. Esami formali della situazione della ripartizione geografica dei contratti vengono effettuati ogni tre anni.

6. Per ciascuno degli Stati membri, la ripartizione dei contratti fra due esami formali della situazione deve essere tale che, al momento di ogni esame formale, il coefficiente di ritorno globale cumulato non si allontani sensibilmente dal valore ideale. Per il primo periodo di tre anni, il limite

inferiore fissato per il coefficiente di ritorno cumulato è 0,8. Al momento di ogni esame formale, il Consiglio può rivedere il valore del limite inferiore per il successivo periodo di tre anni, restando inteso che tale valore non deve scendere mai al disotto di 0,8.

7. Per alcune categorie di contratti che il Consiglio deve definire, in particolare contratti di ricerca e sviluppo in settori di punta e contratti concernenti le tecnologie connesse ai progetti, vengono effettuate e comunicate al Consiglio stesso valutazioni distinte dei coefficienti di ritorno. Il Direttore generale discute tali valutazioni con il Consiglio, a regolari intervalli da precisare, per determinare le misure necessarie a correggere gli eventuali squilibri.

Articolo V

1. Se, in occasione di uno degli esami formali previsti alla fine di ogni triennio, il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro risulta al disotto del limite inferiore precisato all'articolo IV, 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio le sue proposte intese a correggere la situazione nel termine di un anno. Tali proposte rientrano nell'ambito delle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.

2. Se, dopo il termine di un anno, lo squilibrio persiste, il Direttore generale sottopone al Consiglio delle proposte, nelle quali la necessità di correggere la situazione prevale sulle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.

Articolo VI

Qualsiasi decisione adottata per ragioni di politica industriale e che comporti l'esclusione di una determinata impresa o di una organizzazione di uno Stato membro dalle offerte per l'attribuzione dei contratti dell'Agenzia in un settore determinato richiede l'accordo di tale Stato membro.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1977, n. 359.

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso « Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro », vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 24

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DEL TESORO.

Art. 1.

I lavori, le provviste e i servizi che ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 2.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese, salvo il caso che la specialità della provvista non renda necessario il ricorso ad una persona o impresa determinata.

Art. 3.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

I preventivi sono richiesti a persone o imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 5.

I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

3) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

4) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero;

5) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

6) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

7) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

8) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici periferici, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

9) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

10) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

11) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

12) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

13) spese di rappresentanza e casuali;

14) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici periferici;

15) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici periferici;

16) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi.

Art. 6.

I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi, ad almeno tre persone o imprese, eccetto il caso in cui la specialità del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa.

I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Art. 7.

In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 4. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese della impresa medesima, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui al precedente art. 5, punti sub 1) e 2) sono da sottoporre, qualora prescritto da disposizioni legislative, al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

Art. 9.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5, punti 1), 2), 3), 7) e 13) occorre, in ogni caso, per gli uffici periferici la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale.

Art. 10.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 5 sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal competente dirigente ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera le L. 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tale caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio centrale o periferico committente.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 12.

I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario-cassiere.

Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento coi fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al Provveditorato generale dello Stato, qualora l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi avvenga col sistema dell'economia ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **360.**

Aumento della pianta organica dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;

Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna aumentandone di una unità il numero, previa soppressione di un posto presso la pretura di Cagliari;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 13 maggio 1977;

Ritenuto peraltro, che relativamente al menzionato parere, a seguito di una più adeguata valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro appare opportuno ridurre di una unità l'organico dei magistrati presso la pretura di Cagliari e non quello della pretura di Rimini, come proposto dallo stesso Consiglio superiore;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *A*, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, è modificata per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

La tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, viene modificata, per l'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella *B* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 242

TABELLA *A*

MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI.

SEDI	Pubblico ministero	
	Procuratore della Repubblica	*Sostituti* procuratori della Repubblica
(*Omissis*)		
Bologna	1	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *B*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*)		
Cagliari	3	18

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1977, n. **361.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, la quota ereditaria disposta dalla sig.ra Indri Maria vedova Schiannini, con testamento olografo pubblicato per atto notaio Lombardi di Brescia 10 gennaio 1970, n. 42634 di repertorio, ed il cui ammontare è di L. 4.600.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **362.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 9.870.000, dalla S.p.a. Giovanni Lanzillotto & C. nelle persone dei liquidatori signori Giovanni Lanzillotto, Carmelo Lanzillotto e Antonietta Ramundo ved. Lanzillotto, l'appezzamento di suolo nudo a forma quadrangolare, esteso 987 mq situato nel comune di Galatone (Lecce), località Vasce, e i cui lati misurano, in senso orario, mt 31,25 per mt 27,50, per mt 31,20, e riportato nel nuovo catasto terreni alle partite 1580 e 4335, pt. 302, 342, 343, foglio mappale 24, allo scopo di destinare il suolo all'espansione delle attività di formazione professionale dell'Ente medesimo che risulta proprietario di limitrofo appezzamento terriero con annesso fabbricato.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. **363.**

Modificazione della circoscrizione territoriale fra le diocesi di Sansepolcro, Forlì e Cesena.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi 7 ottobre 1975, relativo alla modifica della circoscrizione territoriale delle diocesi di Sansepolcro, Forlì e Cesena con il trasferimento dalla diocesi di Sansepolcro a quella di Forlì delle parrocchie ubicate nei comuni di Galeata, Santa Sofia di Romagna e sul versante del fiume Bidente del comune di Bagno di Romagna, ed alla diocesi di Cesena delle parrocchie site nel comune di Verghereto e sul versante del fiume Savio del comune di Bagno di Romagna, tutte comprese nel territorio della provincia di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977
Registro n. 14 Interno, foglio n. 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **364.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Teulada.

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iglesias 1° agosto 1971, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni 16 febbraio 1973 e 16 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Teulada (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977
Registro n. 14 Interno, foglio n. 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **365.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Giacomo e Nicola e di S. Antonio abate, in Vasia.

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 3 novembre 1975, relativo all'unione temporanea *acque principaliter* delle parrocchie dei SS. Giacomo e Nicola, in frazione Prelà Castello del comune di Vasia (Imperia), con quella di S. Antonio abate, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977
Registro n. 14 Interno, foglio n. 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **366.**

Autorizzazione all'automobile club di Brescia ad acquistare un immobile.

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Brescia viene autorizzato ad acquistare dalla S.a.s. « Edilbena », al prezzo di L. 224.000.000, una porzione immobiliare di mq 2778 facente parte del complesso edilizio « Gemini » sito in Brescia, angolo via XX Settembre e via A. Saffi, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 35599 (ora 38014), foglio 24, mappale 1 sub 71, sezione S. Alessandro, da adibire a sede dei servizi esterni.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 344

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1977.

Concessione della temporanea esenzione dalla consegna di taluni esemplari d'obbligo dei volumi: « La Toscana », « La Sardegna », « La Lombardia » facenti parte della collana « Le grandi regioni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari di stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1976, con la quale la casa editrice Editalia - Edizioni d'Italia, con sede in Roma, via di Pallacorda n. 7, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dei volumi: « La Toscana », « La Sardegna », « La Lombardia » facenti parte della collana « Le grandi regioni »;

Considerato il carattere limitato al pregio editoriale ed artistico, la limitata tiratura e l'elevato costo di vendita;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativamente ai volumi: « La Toscana », « La Sardegna », « La Lombardia » della casa editrice Editalia - Edizioni d'Italia di Roma.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

(7165) p. *Il Presidente*: ARNAUD

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1977.

Concessione della temporanea esenzione dalla consegna di taluni esemplari d'obbligo dell'opera: « I Vangeli illustrati dai Naifs ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 30 aprile 1975, con la quale la casa editrice A. Salani S.p.a., con sede in Firenze, via Cittadella n. 7, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera « I Vangeli illustrati dai Naifs »;

Considerato il carattere strettamente artistico dell'opera, il pregio della realizzazione e l'elevato costo dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativamente all'opera: « I Vangeli illustrati dai Naifs » della casa editrice A. Salani S.p.a. di Firenze.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

(7162) p. *Il Presidente*: ARNAUD

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1977.

Concessione della temporanea esenzione dalla consegna di taluni esemplari d'obbligo dell'opera: « L'Agnello » di E. Fabiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 18 giugno 1976, con la quale la società editrice « Edizioni della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera: « L'Agnello » di E. Fabiani;

Considerato il carattere strettamente artistico dell'opera, che consiste in una raccolta di incisioni, la limitata tiratura e il costo elevato dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativa all'opera: « L'Agnello » di E. Fabiani della società editrice « Edizioni della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

(7163) p. *Il Presidente*: ARNAUD

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1977.

Concessione della temporanea esenzione dalla consegna di taluni esemplari d'obbligo dell'opera: R. Alberti e S. Matta « 5 Incisioni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 18 giugno 1976, con la quale la società editrice « Edizioni della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera: R. Alberti e S. Matta « 5 Incisioni »;

Considerato il carattere strettamente artistico dell'opera, che consiste in una raccolta di incisioni, la limitata tiratura e il costo elevato dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativa all'opera: R. Alberti e S. Matta « 5 Incisioni » della società editrice « Edizioni della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

(7166) p. *Il Presidente*: ARNAUD

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Peraro-F.O.R., in Rovigo, stabilimenti di Padova e Rovigo, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Peraro-F.O.R., con sede in Rovigo, stabilimenti di Padova e Rovigo, con effetto dal 15 settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale:

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Peraro-F.O.R., con sede in Rovigo, stabilimenti di Padova e Rovigo, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Rinnovo della commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1977-79.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e in particolare gli articoli 76, 78 e 79, riguardanti la composizione e il funzionamento della commissione consultiva per le assicurazioni private, nonchè la nomina dei relativi membri;

Considerato che col 31 dicembre 1976 i membri nominati con decreto ministeriale 12 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 180, e quelli successivamente nominati in sostituzione sono decaduti per compiuto triennio ai sensi del citato art. 78 e che, pertanto, occorre provvedere alla costituzione della commissione per il triennio 1977-79 ed alla nomina dei relativi membri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1977-79.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della commissione consultiva predetta, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) il direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo o, in sua vece, il dott. Mario Cappelli;

2) i seguenti funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Piscopo dott. Mario, Palmieri dott. Giovanni e Paris dott. Umberto, membri effettivi;

Cardarelli dott. Giuseppe, Gardano dott. Pietro e Longo dott. Sergio, membri supplenti;

3) in rappresentanza del Ministero del tesoro: Baeli prof. Salvatore e Levante dott. Salvatore;

4) in rappresentanza del Ministero delle finanze: Amoruso dott. Domenico e De Benedictis dott. Luigi;

5) in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: Tomazzoli avv. Carlo e Fuccelli dottor Piero;

6) in rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione: Luzzatto dott. Mario e Gavazzi dott. Egidio;

7) in rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: Donati dott. Giacomo e Carbone dott. Piero;

8) in rappresentanza degli agenti delle imprese private di assicurazione: Galbusera Severo e Capogrossi rag. Paolo;

9) in rappresentanza dei dirigenti delle imprese private di assicurazione: Dori rag. Nello e Sarli dottor Cosimo;

10) in rappresentanza del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione: Chiaventi dott. Flaviano e Sacchi geom. Ermanno;

11) esperti nelle discipline tecniche interessanti le assicurazioni: Pella sen. prof. Giuseppe e Donati professore Antigono;

12) esperti nelle discipline giuridiche interessanti le assicurazioni: Filippi prof. Enrico e Marchetti dottor Dino.

Art. 3.

Fanno parte della prima sezione della commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Fredella dott. Antonio e Pirrone dott.ssa Gabriella;

2) in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita: Zanni dott. Umberto e Galeazzi dott. Carlo, membri effettivi; Vida dott. Franco e Amabile avv. Mario, membri supplenti.

Art. 4.

Fanno parte della seconda sezione della commissione consultiva in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) il direttore generale del commercio e dei consumi industriali: Cantile dott. Fernando o, in sua vece, De Majo dott. Pasquale;

2) in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero: Corso dott. Angelo e Lenti dott. Sergio;

3) in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Grisostomi dott. Giuseppe e Sarli dottor Giovanni;

4) in rappresentanza del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: Luzi dott. Luigi e Cimmino dottor Antonio;

5) in rappresentanza del Ministero della marina mercantile: Sgarro dott. Francesco Paolo e Parisi dottor Rosario;

6) in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti: Bartolozzi avv. Vincenzo e Savigni dott. Renzo;

7) in rappresentanza delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni: Randone avv. Enrico e Perolo avv. Mario, membri effettivi; Tarenzi dott. Mario e Boccia Raffaele, membri supplenti;

8) in rappresentanza delle società di mutua assicurazione: Romagnoli dott. Pier Carlo e Ottaviani ing. Giovanni;

9) in rappresentanza degli industriali: Cuturi dottor Gian Ranieri e Tabrini dott. Paolo;

10) in rappresentanza degli armatori: Rosso dottor Giorgio e Liberi dott. Sergio;

11) in rappresentanza degli agricoltori: Pisaneschi rag. Sveno e Alessandra dott. Angelo;

12) in rappresentanza dei commercianti: Luppi dottor Giovanni e Saleri dott. Leopoldo;

13) in rappresentanza delle categorie:

a) dei dirigenti degli istituti e delle imprese di assicurazione: Morganti ing. Ignazio e Franchi dottor Roberto;

b) degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione: Foà dott. Ugo e Calvo avv. Corrado;

14) in rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: Sangiorgi dott. Jader Mario e Stigliano dott. Carlo.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, viene anche chiamato a partecipare ai lavori della commissione consultiva il dott. Dino Solina o, in sua vece, l'avv. Vincenzo Quattrocchi.

Art. 6.

Sono incaricati delle funzioni di vice presidenti, per la prima sezione il direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e per la seconda il dott. Fernando Cantile.

Art. 7.

Le funzioni di segreteria della commissione consultiva sono affidate al dott. Lorenzo Foglia quale segretario effettivo ed al dott. Francesco Petrillo quale segretario supplente, entrambi della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 8.

Per la corresponsione del gettone di presenza si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, nonché della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo al personale dipendente dallo Stato.

La relativa spesa sarà a carico del cap. 1092 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1977
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 40

(7185)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cittiglio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Carona » nel comune di Cittiglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cittiglio (Varese);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'Industria cementi Felice Rusconi, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa,

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, formata dalla collina Carona — che ha un duplice crinale verso nord e verso sud ricoperto di caratteristica vegetazione verde e boscosa, come: robinie, castagni, frassini e querce — costituisce una magnifica terrazza con vista su tutto il lago Maggiore, le Alpi e gli altri laghi del varesotto; essa fa parte integrante del sistema montagnoso denominato monte di Sangiano e monte S. Clemente i cui requisiti panoramici sono stati già in precedenza ampiamente dimostrati, e del Sasso di Poiano, anch'esso proposto per il vincolo nella sopracitata seduta della commissione provinciale di Varese; l'area in questione merita senza meno di essere sottoposta a tutela presentando un insieme di naturale e tradizionale aspetto verde costituente inoltre lo sfondo paesistico della Valcuvia.

Decreta:

La zona denominata « Carona » sita nel territorio del comune di Cittiglio (Varese), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: strada consorziale di mezzo;

ad est: confine di levante dei mappali numeri 1221, 4524, 4514;

a sud: strada consorziale della valle sino all'incontro con il confine con il comune di Caravate; tratto del confine di Caravate fino al limite del comune censuario di Mombello amministrativo di Laveno Mombello;

ad ovest: confine con il comune censuario di Mombello amministrativo di Laveno Mombello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano curerà che il comune di Cittiglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 6 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Oggi sei del mese di luglio dell'anno millenovecentosettantaquattro alle ore 9,30, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata con raccomandata 28 giugno 1974, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

COMUNE DI CITTIGLIO: zona denominata « Carona ». Detto vincolo è stato sollecitato dalla prefettura di Varese.

(*Omissis*).

Il presidente accertata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza di tutti i componenti di diritto della commissione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il presidente pone in trattazione il punto n. 1) dell'ordine del giorno:

(*Omissis*).

Queste zone sono state prese in considerazione in quanto essendo finitime del comune di Sangiano in parte vincolato, possiedono le stesse caratteristiche tanto da formare parte integrante.

(*Omissis*).

Il presidente fa una breve relazione sulla proposta di una parte della zona nel territorio del comune di Cittiglio per la apposizione del vincolo sulla collina denominata « Carona » nell'ambito del « sistema orografico del S. Clemente e risultante da planimetria prodotta dal comune.

(*Omissis*).

A questo punto, allontanandosi per suo impedimento il cav. Seregni, il presidente pone in votazione la proposta così come formulata dal comune di Cittiglio: votazione che si conclude con 5 voti favorevoli alla proposta (presidente, vice presidente, prof. Giudici, avv. Modesti, dott. Lenotti) e 2 contrari (ing. De Santis e ing. Belli).

A seguito di ciò la commissione, a maggioranza, delibera di imporre il vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo l'art. 1, commi terzo e quarto, sulla collina denominata Carona, così come proposta dal comune di Cittiglio, con le seguenti rettifiche: a nord non già la strada consorziale « di Fontanelle » ma quella « di mezzo », a sud la strada consorziale della valle (per il tratto corrente lungo i mappali numeri 1314, 1313, 1312, 1311, 1286, 1281, 1280 anziché quella delle campagne, per cui i confini risultano i seguenti:

a nord: strada consorziale di mezzo;

ad est: confine di levante dei mappali numeri 1221, 4524, 4514;

a sud: strada consorziale della valle sino all'incontro con il confine con il comune di Caravate;

ad ovest: confine con il comune censuario di Mombello amministrativo di Laveno Mombello.

(*Omissis*).

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Faro » a responsabilità limitata, in Goro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 13 ottobre 1976 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Faro » a r.l., con sede in Goro (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività, sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Faro », a r.l., con sede in Goro (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Eugenio Giuseppe Montanari di Ferrara in data 17 febbraio 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giuseppe Bolognesi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7085)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », che avrà luogo a Vicenza dal 1° al 5 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6507)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina della ditta L.I.V.S.A. Laboratori italiani Vaillant, in Cislago.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4235 in data 27 maggio 1967 la ditta L.I.V.S.A. Laboratori italiani Vaillant fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Cislago (Varese), via Vittorio Veneto, 43, specialità medicinali biologiche purché registrate;

Vista la lettera pervenuta in data 23 maggio 1967, con la quale la ditta rinuncia alla autorizzazione nella premessa citata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta L.I.V.S.A. Laboratori italiani Vaillant l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Cislago (Varese), via Vittorio Veneto, 43, concessa con decreto ministeriale n. 4235 in data 27 maggio 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7092)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Abilitazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto bancario San Paolo di Torino a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopra richiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 4 marzo 1977, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per

gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7299)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei-Geri, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sei-Geri di Torino, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei-Geri di Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7294)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo, ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7293)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto e 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1976, concernente la nomina del consiglio generale di detto ente per un triennio;

Vista la nota n. 8240 in data 6 giugno 1977, con la quale il Ministero delle finanze ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dottor Ernesto Del Gizzo in sostituzione del dott. Guido Tomasone, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Ernesto Del Gizzo è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Guido Tomasone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7184)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di Milano ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, n. 10.11806/10089. G. 49 (143) la sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di Milano è autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Ergert ved. Palumbo con testamento olografo 25 febbraio 1967 pubblicato in data 11 marzo 1974 per atti del notaio dott. Michele Zanuso al n. 175768/16577, registrato a Milano il 14 marzo 1974 al n. *A*/1-04991-7/M, serie *E*, consistente nella metà della somma di L. 2.000.000 e di una autovettura Opel Rekord acquistata nel 1968.

(7192)

Autorizzazione alla fondazione « Istituti riuniti S. Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », in Roma, ad accettare una eredità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1977, registro n. 10 Interno, foglio n. 355, la fondazione « Istituti riuniti S. Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », in Roma, è autorizzata ad accettare, su proposta del Ministro per l'interno, l'eredità disposta in suo favore dal defunto ing. Sesto Mastrocola, consistente in beni mobili, titoli di credito e beni immobili siti nei comuni di Loro Piceno e Colmurano (Macerata) per un valore complessivo di L. 214.160.441 (duecentoquattordicimilionicentosessantamilaquattrocentoquarantuno).

(7028)

Autorizzazione alla fondazione « Istituti riuniti S. Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1977, registro n. 10 Interno, foglio n. 356, la fondazione « Istituti riuniti S. Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », in Roma, è stata autorizzata ad accettare, su proposta del Ministro per l'interno, la donazione disposta in suo favore dalla « Società italiana immobiliare M. 87 », in Roma, consistente nella porzione di un fabbricato sito in Roma, via delle Muratte, 87.

(7029)

Autorizzazione alla fondazione « Istituto Edoardo Fabozzi », in Napoli, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1977, registro n. 10 Interno, foglio n. 290, la fondazione « Istituto Edoardo Fabozzi » in Napoli, è autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.na Scarano Giovanna, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Napoli, via Leone Marsicano n. 5.

(7027)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Verona

Con decreto interministeriale 6 giugno 1977, n. 679, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'infrastruttura D.A.T. denominato « Villa Erica », sita in Verona, distinta, nel catasto di tale comune, al foglio n. 129, particelle numeri 79 e 80, della superficie complessiva di mq 1197.

(7030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania sono vacanti due cattedre di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7309)

Vacanza della cattedra di litologia e geologia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante la cattedra di litologia e geologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7310)

Vacanza della cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento è vacante la cattedra di algebra, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7311)

Vacanza della cattedra di statistica metodologica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento è vacante la cattedra di statistica metodologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7312)

Vacanza della cattedra di struttura della materia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di struttura della materia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(7313)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica e di due cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica medica generale e terapia medica;

2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (due cattedre),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7314)

Vacanza della cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante una cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7318)

Vacanza della cattedra di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di diritto pubblico comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7315)

Vacanza della cattedra di psicologia presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di psicologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7316)

Vacanza della cattedra di progettazione artistica per l'industria presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di progettazione artistica per l'industria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7317)

Vacanza di una cattedra di chimica biologica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante una cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7319)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1402-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1402-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Fedozzi Elio, in Valenza (Alessandria), via Puccini, 2, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6622)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1468-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1468-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Roncati Luigi in Valenza (Alessandria), via Garessio, 3, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6623)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1577-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1577-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Procchio & Canepari in Alessandria, viale S. Bartolomeo, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6624)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 330-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 330-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Fratelli Varona in Valenza (Alessandria), via C. Zuffi, 1, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6627)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1654-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1654-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Quartor » di Quarta & Olivetti in Valenza (Alessandria), viale Repubblica, 414, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6626)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 688-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 688-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lombardi & Milanese in Valenza (Alessandria), largo Costituzione, 13, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6628)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 355 del 9 giugno 1977 relativa alle garanzie bancarie passive.

(7024)

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 354 del 9 giugno 1977 relativa alle garanzie bancarie o assicurative ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

(7025)

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 356 del 10 giugno 1977 relativa all'obbligo di finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976.

(7026)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nel decreto amministrativo 12 novembre 1976, riguardante la nomina dei componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e costituzione dei comitati di settore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 27 novembre 1976, alla pag. 8420, all'art. 4, lettera *b*), dove è scritto: « 1) *Giuffreda* dott. Romualdo, », deve leggersi: « 1) *Giuffrida* dott. Romualdo, ».

(6878)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Crespellano

Con decreto 28 maggio 1977, n. 28, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti di terreno del vecchio alveo abbandonato del torrente Martignone in comune di Crespellano (Bologna) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37 mappali 132 (mq 200) e 133 (mq 180); e al foglio n. 38, mappali 145 (mq 700) e 146 (mq 350) della superficie complessiva di mq 1430 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 26 aprile 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegata proposta 28 maggio 1976 di concerto con l'ufficio speciale per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7408)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

All'art. 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 18 aprile 1977, concernente caratteristiche costruttive degli autobus, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977, dove è scritto: « ...ed inferiore a 16, », leggasi: « ...ed inferiore *o uguale* a 16, ».

(7031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca « Locrese », in Locri, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1977, il dott. Lo Schiavo Vittorio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca « Locrese », in Locri (Reggio Calabria), già sciolta con precedente decreto in data 23 dicembre 1971, in sostituzione del sig. Giacomo Siracusa.

(6989)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La municipale », in Torino, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La municipale », in Torino, è stata prorogata fino al 30 novembre 1977 e l'avv. Giorgio Torellini è stato nominato commissario governativo della società in sostituzione del dott. Maurizio Brocoletti, dimissionario.

(7190)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977 i poteri conferiti allo avv. Bernardo Maiolo, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 31 agosto 1977.

(7191)

Proroga dei poteri del commissario straordinario dell'istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione « Luigi Luzzatti ».

Con decreto ministeriale 20 giugno 1977, sono prorogati al 31 dicembre 1977 i poteri del dott. Gaetano Agrò, nominato con decreto ministeriale 30 giugno 1976, commissario straordinario dell'istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione « Luigi Luzzatti ».

(7214)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Stalla sociale di Caerano S. Marco » - Società cooperativa a r.l.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1977 la società cooperativa agricola « Stalla sociale di Caerano S. Marco » - Società cooperativa a r.l., in Caerano S. Marco (Treviso), costituita per rogito dott. Silvano Girardi in data 5 marzo 1970, rep. 14955, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Saija.

(7115)

Scioglimento della società cooperativa agricola di produzione e lavoro La Proletaria, in Ascoli Satriano

Con decreto ministeriale 16 giugno 1977 la società cooperativa di produzione e lavoro La Proletaria, in Ascoli Satriano (Foggia), costituita per rogito dott. Giovanni de Benedictis in data 1° gennaio 1945, rep. n. 1363, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Alfredo Bozzini.

(7213)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241. — Data: 9 agosto 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Mercadante Rosina, nata a Gravina di Puglia il 30 giugno 1924. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6435)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 4 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	884,75	884,75	884,70	884,75	884,75	884,75	884,80	884,75	884,75	884,75
Dollaro canadese .	853,60	835,60	836 —	853,60	835,60	835,60	835,50	853,60	853,60	835,60
Franco svizzero . .	362,21	362,21	362,20	362,21	362,15	362,20	361,98	362,21	362,21	362,20
Corona danese	147,06	147,06	147,10	147,06	147,05	147,05	147,08	147,06	147,06	147,05
Corona norvegese .	166,45	166,45	166,50	166,45	166,45	166,45	166,43	166,45	166,45	166,45
Corona svedese .	201,64	201,64	201,80	201,64	201,65	201,60	201,69	201,64	201,64	201,65
Fiorino olandese	359,02	359,02	359,25	359,02	359,20	359,05	358,97	359,02	359,02	359 —
Franco belga . . .	24,621	24,621	24,63	24,621	24,53	24,62	24,6180	24,621	24,621	24,60
Franco francese	180,58	180,58	180,60	180,58	180,50	180,55	180,57	180,58	180,58	180,38
Lira sterlina .	1522 —	1522 —	1522,50	1522 —	1521,95	1522,10	1522,23	1522 —	1522 —	1522 —
Marco germanico .	380,34	380,34	380,60	380,34	380,50	380,55	380,53	380,34	380,34	380,55
Scellino austriaco .	53,686	53,686	53,75	53,686	53,34	53,68	53,70	53,686	53,686	53,68
Escudo portoghese	23,02	23,02	22,98	23,02	12,70	23,05	22,98	23,02	23,02	23 —
Peseta spagnola .	12,719	12,719	12,73	12,719	22,96	12,72	12,7220	12,719	12,719	12,70
Yen giapponese .	3,335	3,335	3,34	3.335	3,312	3,35	3,3330	3,335	3,335	3,33

Media dei titoli del 4 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	79,200
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,950
» 5 % (Ricostruzione) .	97,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,525
» 5 % (Città di Trieste) . .	91,600
» 5 % (Beni esteri)	90,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	78,875
» 5,50 % » » 1968-83 .	76,325
» 5,50 % » » 1969-84 .	72,950
» 6 % » » 1970-85 . .	75,875
» 6 % » » 1971-86 .	74,375
» 6 % » » 1972-87 .	72,350
» 9 % » » 1975-90 .	80,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	80,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . . .	93,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,500
» poliennali 7 % 1978	94,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,60
» » 9 % 1980	88,021
» » 10 % 1981	88,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,775
Dollaro canadese	835,55
Franco svizzero	362,095
Corona danese	147,07
Corona norvegese	166,44
Corona svedese	201,667
Fiorino olandese	358,995
Franco belga	24,619
Franco francese	180,575
Lira sterlina	1522,115
Marco germanico	380,535
Scellino austriaco	53,693
Escudo portoghese	23 —
Peseta spagnola	12,72
Yen giapponese	3,334

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventitre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presindente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli a ventitre posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiori ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescienza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nelle domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, e numerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Ferrara in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Ferrara, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali ed in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati ad una lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Ferrara e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 15 aprile 1977

Il direttore provinciale: LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 2 Poste, foglio n. 222

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . . . n. . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 15 aprile 1977, n. 2/1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato iscritto od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7146)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(7259)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI E S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
due posti di aiuto di virologia;
un posto di aiuto di chirurgia toracica;
un posto di assistente di dermatologia;
due posti di assistente di odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale;
tre posti di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(7263)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di virologia;
sei posti di assistente di cardiologia;
quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a cinque).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(7264)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia vascolare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(7258)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di primario della sezione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della sezione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio del personale) dell'ente in Faenza (Ravenna).

(7467)

OSPEDALE « S. GIORGIO » DI CERVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 ottobre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cervia (Ravenna).

(7260)

ANTONIO SESSA, *direttore*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771840)